

pesso si sente parlare della "doppia cittadinanza" ma pochi, anche tra gli addetti ai lavori, ne conoscono i principi e le condizioni, così come talvolta si trovano in difficoltà in caso di controllo di soggetti in possesso di documenti identificativi e di viaggio emessi da due Stati diversi. Attraverso l'opportunità offertaci da questa autorevole testata, tenteremo di fare chiarezza su questo particolare aspetto del controllo di coloro che vantano il diritto alla

doppia o multipla cittadinanza.

A proposito di doppia cittadinanza, un esempio tipico nel quale non è assolutamente raro imbattersi, può essere quello riferibile al caso dei cittadini di origine moldava che ottengono la cittadinanza rumena e che, in caso di controllo, mostrano come documenti di riconoscimento indifferentemente il passaporto o la carta di identità rilasciati dai due Stati.

Cominciamo col dire che la doppia cittadinanza implica, per un individuo, il fatto di essere in possesso simultaneamente di due o più cittadinanze di Paesi diversi, il cui ottenimento può essere raggiunto in diversi modi.

La doppia cittadinanza, infatti, a prescindere dai requisiti richiesti, che cambiano in base alle norme di diritto interno ad ogni singolo Paese, può ottenersi: per nascita, discendenza, iscrizione anagrafica, naturalizzazione, matrimonio, concessione, e così via.

A livello planetario, ai fini dell'ottenimento della doppia o multipla cittadinanza non tutti i Paesi agiscono nello stesso modo e, soprattutto, non è affatto raro imbattersi in ordinamenti interni che non riconoscono affatto tale condizione, sicché ci si potrà trovare di fronte a tre situazioni:

1. Paesi che non riconoscono affatto la possibilità di avere la doppia cittadinanza, come ad esempio: Danimarca, Estonia, Cina, Giappone, India, Malesia, Singapore, Zimbabwe ed Emirati Arabi Uniti.

2. Paesi in cui la doppia o multipla cittadinanza viene concessa senza particolari restrizioni, ferma restando l'accettazione da parte del Paese d'origine dell'interessato, come ad esempio: Italia, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Regno Unito, Francia, Svezia, Portogallo, Brasile, Argentina e Sud Africa,

3. Paesi che, trovandosi a metà strada tra gli esempi che precedono, pur non incoraggiando ufficialmente la doppia o multipla cittadinanza, a determinate condizioni ne permettono l'ottenimento, come ad esempio: Stati Uniti d'America, Germania, Spagna, Olanda, Pakistan e Thailandia.

Per quanto concerne l'Italia, a decorrere dal 16 agosto 1992, data di entrata in vigore della legge n. 91/1992, l'acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (cfr. art. 11 legge n. 91/1992), salvo disposizioni contenute in accordi internazionali.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91, nuove norme sulla cittadinanza, pubblicata sulla G.U. n. 38 del 15.02.1992, entrata in vigore il 15.08.1992.

Art. 11.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione

di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l'Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

Fatta questa breve ma necessaria introduzione, per tornare ai cittadini moldavi di cui si diceva in apertura che diventano (anche) romeni, bisogna considerare che il territorio dell'attuale Moldova dal 1918 al 1940 fu parte della Romania, e che una buona parte della popolazione moldava, vicina ai 4 milioni di abitanti, per cultura, tradizioni e lingua si sente

particolarmente legata alla Romania.

Ulteriore riprova di questa vicinanza tra i due Stati sovrani si rinviene nelle norme di diritto interno alla Repubblica di Romania. Nella legge n. 21/1991, aggiornata nel 2010 dal Parlamento di Bucarest, infatti, in ottemperanza al principio cardine dello jus sanguinis (diritto di sangue) su cui si basa il diritto alla cittadinanza nella Repubblica di Romania, i cittadini di Moldavia, Bulgaria, Ucraina, e Serbia, che siano in grado di dimostrare di avere antenati nati o vissuti nel Paese entro la fine della Seconda guerra mondiale, possono fare richiesta di doppia cittadinanza divenendo, di fatto - Bulgaria a parte - anche cittadini UE.

Secondo l'articolo 5 della legge n. 21/1991, sono cittadini romeni i bambini nati da cittadini rumeni sul territorio della Repubblica di Romania; è inotre cittadino romeno colui che:

• è nato in territorio rumeno, anche se solo uno dei genitori

è un cittadino rumeno:

• è nato all'estero ed ha almeno un genitore in possesso di cittadinanza rumena.

La cittadinanza romena può essere acquisita dopo cinque anni di residenza nel Paese, dimostrando una conoscenza di base della lingua rumena e la conoscenza della cultura romena.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione della cittadinanza

questa può avvenire per:

• Nascita: tutti i bambini nati da cittadini rumeni acquisiscono la cittadinanza al momento della nascita. Il bambino può essere nato in territorio rumeno o all'estero, e solo uno dei genitori deve essere un cittadino rumeno.

Ad ogni bambino trovato sul territorio rumeno privo di

genitori è concessa la cittadinanza.

• Adozione: la ciittadinanza è concessa ad ogni minore che

è legalmente adottato da cittadini rumeni.

Se un solo genitore adottivo è cittadino rumeno, il bambino è ancora eleggibile per la cittadinanza rumena e la decisione è presa dai genitori adottivi.

Nel caso in cui non sia possibile il raggiungimento di un accordo, sulla cittadinanza del minore la decisione è

demandata ad un giudice.

Se l'adottato ha un'età pari o superiore ai 14 anni per l'assizione della cittadinanza è sempre necessario il suo consenso.

• Rimpatrio: qualsiasi persona che ha perso la cittadinanza romena, se lo desidera può riacquistarla. Qualsiasi figlio

o nipote di un individuo che ha perso la cittadinanza ha il diritto di rimpatrio.

- Richiesta: la cittadinanza può essere concessa ai cittadini stranieri o agli individui privi di cittadinanza che si qualificano per l'inclusione di una delle seguenti tre categorie:
 - è nato in Romania ed è in attualità di risiedervi;
- ha assunto la residenza in Romania per almeno otto anni; o
- è stato sposato con un cittadino rumeno per almeno cinque anni.

Tutti i candidati all'acquisizione della cittadinanza rumena devono avere almeno 18 anni di età, e devono dimostrare una buona conoscenza della lingua e della cultura del Paese.

Esiste poi tutta una serie di condizioni / requisiti che possono consentire la riduzione della tempistica per ottenere la cittadinanza romena, quando il richiedente:

- è una personalità riconosciuta a livello internazionale;
- è il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;

ha lo status di rifugiato;

• ha investito in Romania somme superiori al milione di euro.

Negli ultimi anni, soprattutto dopo il 1° gennaio 2007, data d'ingresso della Romania nell'U.E., in Moldova si è assistito ad una vera e propria corsa alla richiesta della cittadinanza romena, e dunque all'ottenimento del relativo passaporto, ciò al fine di poter godere dei vantaggi derivanti dall'ingresso della Romania nell'UE.

È stato stimato che circa 500.000 moldavi abbiano acquisito la doppia cittadinanza. A tal proposito si può ragionevolmente pensare, quindi, che un certo numero di moldavi si sia stabilito anche in Italia "approfittando" di questo espediente, figurando nelle statistiche ufficiali come cittadino romeno.

La questione è così diffusa che ha creato anche tensione tra i due Stati; con la Moldova che si è appellata più volte all'Unione europea affinché intervenga sulla politica adottata da Bucarest in materia di cittadinanza. Non potendo in alcun modo influenzare la Romania sulla questione, le autorità moldave hanno sempre cercato di coinvolgere le istituzioni della UE al fine di ottenere uno stop riguardo la politica romena in ordine alla concessione della cittadinanza ai moldavi.

Come facilmente intuibile, in ambiti legislativi come quelli appena indicati, è immancabile, ed ovviamente prevedibile, che le organizzazioni criminali abbiano fiutato il business della doppia cittadinanza! Così, se vuoi diventare un cittadino di un Paese parte dell'Unione europea, tutto ciò di cui hai bisogno sono: pazienza, denaro contante, ed i giusti collegamenti tra gli "intermediari di cittadinanze" ed i burocrati corrotti di Bucarest e Chiinău! Dopo qualche mese il nostro cittadino moldavo diventa anche, ed a tutti gli effetti, un cittadino romeno, e quindi unionale, libero di entrare, uscire e soggiornare in tutta la UE, Italia compresa.

È bene chiarire che il soggetto in possesso della doppia cittadinanza sarà ovviamente in grado di mostrare documenti identificativi e/o di guida e circolazione validi, emessi da entrambi gli Stati interessati; documenti nei quali, altrettanto ovviamente, sarà indicata una diversa cittadinanza.



In caso di identificazione del cittadino che gode del diritto di doppia cittadinanza entrambi i documenti eventualmente esibiti - delitti contro la fede pubblica a parte - sono da ritenere validi e corretti purché si tratti di documenti identificativi e giuridicamente idonei, ad esempio la carta d'identità sarà idonea ad identificare il cittadino romeno (poiché unionale) ma non avrà alcun valore se si tratta di un cittadino moldavo (ossia straniero). Tuttavia, fatto salvo quanto appena detto, meglio sarebbe se gli organi di controllo si abituassero ad indicare negli eventuali atti prodotti il particolare status di doppia cittadinanza indicando gli estremi di entrambi i documenti esibiti.

Per quanto riguarda la patente di guida, questione che suscita le maggiori perplessità da parte del personale operante, perplessità per altro assolutamente ingiustificata se si considera che il soggetto in possesso della doppia cittadinanza può esibire una autorizzazione alla guida rilasciata da uno dei due Paesi di cui possiede la cittadinanza, ovviamente nel caso in esame Moldova/Romania si applicherà un regime diverso rispetto al fatto di mostrare una patente unionale (Romania) piuttosto che una patente straniera (Moldova).

Va però specificato che mentre la questione del possesso di due o più patenti da parte dello stesso soggetto è ben normata a livello unionale, dove si prescrive che tra gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo non è ammesso possedere due o più patenti di guida, nemmeno nel caso di iscrizione all'AIRE (*Anagrafe Italiani Residenti all'Estero*), principio da sempre contenuto nelle direttive comunitarie e nei decreti di recepimento concernenti le patenti di guida succedutisi nel tempo - *per ultima la direttiva 2006/126/CE* -, per quanto riguarda invece le patenti straniere non esistono norme in tal senso.

Da considerare, in fine, che la patente straniera (ossia extra UE), dopo un anno dall'acquisita residenza in Italia del titolare perde ogni efficacia ed è quindi di fatto inutilizzabile sul territorio nazionale, condizione quest'ultima che almeno in astratto renderebbe ininfluente il suo ritiro; ciò anche in considerazione della circostanza legata al fatto che il documento potrebbe essere invece utilizzato, qualora ancora valido, nel Paese d'origine del titolare.

Scelto quale patente esibire, sicuramente quella romena, non fosse altro per il fatto derivante dalla possibilità di condurre liberamente veicoli in tutta la macro area U.E. / S.E.E. senza particolari vincoli, il titolare sarà soggetto al regime al quale soggiacciono TUTTI i cittadini unionali, ciò a prescindere dalla sua doppia cittadinanza.

Diversa è la questione della residenza, che deve essere sempre una sola, ossia quella del luogo di dimora abituale. Inoltre va tenuto presente che i cittadini rumeni con doppia cittadinanza non sono tenuti a stabilire la loro residenza in Romania, quindi nel caso del nostro Moldavo/Romeno, può tranquillamente continuare a mantenere la propria residenza in Moldova o in altro paese UE, compresa ovviamente l'Italia o straniero, senza che questo comporti nessuna violazione di norme.

*Esperto internazionale e consulente in materia già Ispettore della Polizia di Stato Consigliere Nazionale ASAPS

**Ispettore Superiore s.U.P.S. della Polizia di Stato Direttore II Settore Sezione Polstrada La Spezia Consigliere Nazionale ASAPS

Riferimenti normativi	Bibliografia
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Convenzione di Strasburgo del 1963	R. Chianca – G. Fazzolari "L'identificazione dei cittadini comunitari e stranieri" Maggioli Modulgrafica R. Chianca – G. Fazzolari "Prontuario per il controllo di stranieri e comunitari" Maggioli editore Approfondimenti tratti dal portale www.vehicle-documents.it